

Sentenza: 27 luglio 2006, n.313

Materia: caccia

Giudizio: conflitto di attribuzione tra Enti

Limiti violati: art.117 secondo comma lettera s) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: deliberazione Giunta regionale della Calabria 17 febbraio 2004, n.88

Esito: annullamento della deliberazione in oggetto

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Lo Stato solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria in relazione alla deliberazione n.88 del 2004 con cui la Giunta regionale ha modificato il calendario venatorio, autorizzando il prelievo in deroga di alcune specie selvatiche nel periodo che va dal 21 febbraio al 21 marzo 2004.

A parere della difesa erariale il provvedimento impugnato determinerebbe la lesione di norme comunitarie e statali vigenti in materia: in particolare sarebbe stato adottato in violazione dei limiti temporali stabiliti per il prelievo venatorio dalla legge 157/1992, nonché in assenza del parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e delle condizioni tassative richieste per l'esercizio del prelievo venatorio in deroga. Per tali motivi si chiede l'annullamento della deliberazione regionale, che, nel senso ora indicato, incide sulle competenze normative statali delineate dall'art.117 della Costituzione.

La Regione Calabria si costituisce chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato.

La Corte giudica fondato il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Il giudice costituzionale infatti, come già più volte in passato (per tutte v.sentenze 226/2003 e 536/2002), individua in una serie di norme statali di cui alla legge 157/1992, come quelle sulla stagione venatoria e sulle condizioni per l'esercizio del prelievo venatorio in deroga, un complesso di standards minimi ed uniformi di tutela della fauna, destinati a valere per l'intero territorio nazionale e appartenenti, in quanto tali, alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117 secondo comma lettera s) della Costituzione. Dichiarando quindi non spettare alla Regione Calabria adottare disposizioni, come quelle censurate, che su tali standards incidono.